



REGGIO EMILIA 17 E 21 NOVEMBRE 2016

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS/Datori di Lavoro autonomati RSPP

LA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE NELLE SCUOLE: LABORATORI E PRODOTTI DI PULIZIA



Argomenti



A me gli occhi.....

L'etichettatura di pericolo di sostanze e miscele secondo il regolamento CLP

Autorizzazioni e restrizioni: aspetti generali e le ricadute sui reagenti scolastici e prodotti di pulizia

La scheda di sicurezza come strumento per l'individuazione delle misure di gestione dei rischi

I Regolamenti REACH e CLP: the world's most ambitious chemical legislation....

Costituiscono senza dubbio il più grande intervento legislativo sulla CHIMICA europea portato mai a termine. Sono diventati a tutti gli effetti il nuovo Regolamento Europeo sulla chimica.

Coinvolgono produttori e importatori di sostanze chimiche, di formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore di sostanze e miscela chimiche, sia industriale che professionale, nessuno escluso.

REACH: > 300 pagine di testo di legge e allegati ... **in continua evoluzione**

CLP: > 2000 pagine di testo e allegati **in continua evoluzione**

30.000 pagine stimate di Documenti di orientamento, Guide in pillole, Guide pratiche, Q&As, FAQs... **in continua evoluzione**

The screenshot shows the CAS website interface. At the top, the CAS logo is displayed as 'A DIVISION OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY'. A URL bar shows 'https://www.cas.org/'. The navigation menu includes 'Products', 'Content', 'Training', 'Contact Us', 'News', and 'About CAS'. On the left, there are social media icons for Facebook (163), Twitter, LinkedIn (43), Google+, and a plus sign for more options (1.5K). The main content area features a banner for 'YOUR NEXT BREAKTHROUGH STARTS HERE' with the text: 'At CAS, we organize, analyze and share information that drives scientific discoveries. We facilitate your research to fuel tomorrow's innovation. Together, we will do great things. More >>'. To the right, a large banner reads 'CAS CHANGED CHEMISTRY RESEARCH. IT'S ABOUT TO HAPPEN AGAIN. SciFinder[®] is coming. Available Spring 2017. LEARN MORE'. Below this, there are sections for 'Scientists' and 'Patent Experts'. The 'Scientists' section features the SciFinder logo and the text: 'SciFinder provides access to CAS content and delivers the information researchers need to:'. The 'Patent Experts' section features the STN logo and the text: 'Intellectual property professionals and patent examiners worldwide rely on STN for their scientific and technical information needs because STN delivers:'. A search bar is visible with the text 'No one else has more...' and a search result for '1 2 1, 0 7 5, 4 1 5 ORGANIC & INORGANIC SUBSTANCES TO NAME'. Below the search bar, there is a 'Latest News' section with two items: 'CAS announces SciFinder[®], a new research experience that elevates scientific discovery August 21st, -2016-' and 'CAS seeks to help undergraduate students think like researchers with Chemistry Class Advantage[™], an

Dalla vecchia all'attuale normativa di classificazione di pericolo

Regolamento Europeo (CE) N. 1272/2008 – Regolamento CLP Entrato in vigore il 20/01/2009

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH)


Perché è nato il Regolamento CLP sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele?

Per introdurre in tutta l'Unione Europea un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi basato su un modello già utilizzato a livello mondiale [GHS-ONU – Sistema armonizzato di comunicazione dei pericoli]



Il punto di partenza

Sostanza X: tossicità acuta orale LD₅₀ = 257 mg/Kg/peso



Il Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Gran parte del GHS è stato implementato nella UE attraverso il Regolamento (CE) N. 1272/2008 che è **giuridicamente vincolante e direttamente applicabile** negli Stati Membri della UE (mentre il GHS non lo è). Il regolamento CLP è una normativa di prodotto.

Il regolamento CLP sostituisce nell'Unione Europea il precedente **sistema di Classificazione&Etichettatura delle sostanze e delle miscele basato sulla Direttiva sostanze pericolose 67/548/CEE (DSP – Direttiva madre) Direttiva preparati pericolosi 1999/45/CEE (DPP).**

Lo scopo e l'ambito di applicazione del Regolamento 1272/2008 è “garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli” .



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

Il Regolamento (CE) n° 1272/2008: principi generali

- ❖ Determinare se una sostanza o miscela sia dotata di proprietà che permettano di classificarla come pericolosa.



la pericolosità dipende dalle proprietà intrinseche della sostanza o della miscela.

CLASSIFICARE

- ❖ Far in modo che i pericoli individuati siano comunicati nella catena d'approvvigionamento (anche ai consumatori) da fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori

ETICHETTARE


- ❖ Stabilire norme generali relative all'imballaggio per garantire la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose

IMBALLARE

La novità più evidente e percepibile è il **nuovo linguaggio** con il quale le informazioni relative alla classificazione vengono comunicate attraverso le **etichette** e nelle **SDS**.



Regolamento CLP: tempistica e disposizioni transitorie



CLP: classi e categorie di pericolo

Si passa dalle 15 “categorie di pericolo” della DSP alle 28 “classi di pericolo” del CLP, 27 riprese dal GHS e 1 dalla DSP

Le classi sono poi ulteriormente suddivise in categorie di pericolo, in quanto la **classe** esprime il **tipo** di pericolo mentre la **categoria** rappresenta la **gravità**



CLASSI DI PERICOLO DI TIPO FISICO

Si passa dalle 5 categorie nella DSP a **16 classi** di pericolo

Sono previste categorie (sottoclassi)

CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE

Sono previste **10 classi**

Sono previste categorie differenziate per via di esposizione



CLASSI DI PERICOLO PER L'AMBIENTE

Sono previste **2 classi** suddivise in categorie



Classi e categorie di pericolo di tipo fisico

16 Classi di pericolo CLP

Esplosivi (Esplosivi instabili, Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 1,6)

Gas infiammabili (Categorie 1 e 2)

Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2)

Gas comburenti (categoria1)

Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti)

Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3)

Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2)

Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F, e G) (Tipi A e B)

Liquidi piroforici (Categoria 1)

Solidi piroforici (Categoria 1)

Sostanze autoriscaldanti (Categoria 1 e 2)

Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili (Categoria 1, 2 e 3)

Liquidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)

Solidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)

Perossidi organici (Tipo A, B, C, D, E, F e G) (Tipi da A a F)

Corrosivi per i metalli (Categoria 1)

5 Categorie di pericolo DSP

- **Esplosivi**
- **Comburenti**
- **Estremamente infiammabili**
- **Facilmente infiammabili**
- **Infiammabili**

Note:

- sono simili a quelle utilizzate per il trasporto di merci pericolose
- non inserite sostanze che reagiscono con acqua o acidi liberando gas tossici o molto tossici

Classi e categorie di pericolo per la salute

10 Classi di pericolo CLP

Tossicità acuta (Categorie 1, 2, 3 e 4)

Corrosione/irritazione pelle (Categorie 1A, 1B, 1C e 2)

Gravi danni agli occhi/irritazione occhi (Categorie 1 e 2)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea (Categoria 1)

Mutagenesi (Categoria 1A, 1B and 2)

Cancerogenesi (Categoria 1A, 1B and 2) Tossicità riproduttiva (Categoria 1A, 1B e 2) + 1 categoria per effetti sull'allattamento

Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione singola (Categorie 1, 2) e Categoria 3 solo per effetti narcotici e irritazione respiratoria)

Tossicità specifica di organo bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (Categorie 1, 2)

Pericolo di aspirazione (Categoria 1)

9 Categorie di pericolo DSP

- Molto tossico
- Tossico
- **Nocivo**
- Corrosivo
- Irritante
- Sensibilizzante
- Cancerogeno
- Mutageno
- Tossico per il ciclo riproduttivo



Note:

- sono quasi identiche alle categorie del sistema europeo ma alcune differenze nei criteri non le rendono sovrapponibili
- pericoloso per aspirazione, classe introdotta per prodotti un tempo Xn e R 65

Classi e categorie di pericolo per l'ambiente

2 Classi di pericolo CLP

Pericolo per l'ambiente acquatico

Tossicità acuta Categoria 1

Tossicità cronica Categorie 1, 2, 3, e 4

Pericoloso per lo strato di ozono
(uniformato alla 3° edizione del GHS con il 2° ATP del CLP)

1 Categoria di pericolo DSP

pericolosi per l'ambiente

Note:

- pericoloso per l'ozono, classe di pericolo supplementare per UE

Classificazione per l'ambiente – elementi di base

- Tossicità acuta acquatica
- Degradazione (biotica o abiotica per sostanze organiche)
- Potenziale bioaccumulo
- Tossicità acquatica cronica



Cosa significa classificare?

Classificare: attribuire ad una sostanza o una miscela una o più proprietà di pericolo sulla base delle loro proprietà intrinseche



Non tiene conto dei pericoli che si possono sviluppare a seguito dell'impiego della sostanza o miscela




acqua

Non pericolosa



Le regole per classificare sono in **ALLEGATO I** del CLP




Proprietà chimico – fisiche
Allegato I – parte 2
Solo prova sperimentale sia per sostanze che per miscele
(non esistono regole matematiche o modelli)




Proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche
Allegato 3 e 4 del CLP

Alcune differenze nei CRITERI di classificazione fra DSP e CLP



Alcune differenze nei CRITERI di classificazione fra DSP e CLP



Alcune differenze nei CRITERI di classificazione fra DPP e CLP

	CLASSIFICAZIONE SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE MISCELA
CLP	<p>Corrosiva tra 0 e < 1%</p> <p>Corrosiva per la pelle tra 1 e 5 %</p> <p>Corrosiva per la pelle \geq 5%</p> <p>Irritante per la pelle \geq 10%</p>	<p>Assenza di etichettatura</p> <p>Irritante per la pelle, H315</p> <p>Corrosiva per pelle, H314</p> <p>Irritante per la pelle, H315</p>
DPP	<p>Corrosiva tra 0 e < 5%</p> <p>Corrosiva \geq 5 %</p> <p>Irritante per la pelle \geq 20%</p>	<p>Assenza etichettatura</p> <p>Corrosiva R34 o R35</p> <p>Irritante la pelle R38</p>

Cambiano (diminuiscono) anche i limiti per la classificazione anche per Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Alcune differenze nei CRITERI di classificazione fra DPP e CLP

	CLASSIFICAZIONE SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE MISCELA
CLP	<p>Tossico riproduzione Cat. 1 A,B \geq 0.3%</p> <p>Tossico riproduzione Cat. 2 \geq 3%</p> <p>Avente effetti su o attraverso l'allattamento \geq 0.3%</p> <p>Nessun pittogramma, H362</p>	<p>Tossico riproduzione Cat. 1 A,B</p> <p>Tossico riproduzione Cat. 2</p> <p>Avente effetti su o attraverso l'allattamento</p> <p>Nessun pittogramma, H362</p>
DPP	<p>Tossico riproduzione cat 1, cat 2 \geq 0.5%</p> <p>Tossico riproduzione cat 3 \geq 5%</p>	<p>Tossico riproduzione cat 1, cat 2</p> <p>Tossico riproduzione cat 3</p>

Se una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 o di categoria 2 o una sostanza classificata ai fini degli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è presente come componente nella miscela in concentrazione \geq **0,1 %**, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.

Alcune differenze nei CRITERI di classificazione fra DPP e CLP

L'impatto è notevole soprattutto per le miscele


Household products	EU	CLP (all cats.)
Laundry detergent (powder)		
Skin irritant	22%	100%
Eye irritant	100%	100%
Laundry detergent (liquid)		
Skin irritant	84%	100%
Eye irritant	100%	100%
Cleaning fluids		
Skin irritant	15%	100%
Eye irritant	65%	100%
Dishwashing liquid		
Skin irritant	88%	100%
Eye irritant	100%	100%

Con i nuovi criteri CLP classificati almeno «Irritanti per la pelle»



Fonte AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products

Nuova modalità di comunicazione: i pittogrammi CLP



I cambiamenti apportati dal CLP all'etichetta di pericolo

Indicazioni di pericolo sintetiche sono sostituite da un'avvertenza (parole "pericolo" o "attenzione")



Signal word
(Danger/Warning)

Si aggiungono nuovi pittogrammi



GHS04
Gas sotto
pressione



GHS07
Effetti più lievi per
le salute



GHS08
Effetti più gravi
per le salute

Dalle frasi di rischio R alle indicazioni di pericolo H



Hazard Statements Frasi H

Dalle Frasi S alle Frasi P




Consigli di prudenza (Precautionary Statement) sintetizzano le azioni da intraprendere in caso di esposizione

Riassumendo: l'etichetta

L'etichetta è il **solo strumento** di comunicazione destinato ai **consumatori**, ma serve anche ai **lavoratori** per individuare i principali pericoli di sostanze e miscele di cui troverà le informazioni più ampie nelle schede di dati di sicurezza

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

(denominazione, cas, EC, nome IUPAC...)
(sostanze pericolose contenute)



AVVERTENZE

("pericolo" oppure "attenzione")

INDICAZIONI DEL PERICOLO

(ex frasi R)

CONSIGLI DI PRUDENZA

(ex frasi S)

Eventuali INFORMAZIONI

SUPPLEMENTARI

Nome e recapiti del fornitore

(indirizzo, numero telefono)

Collegamento tra classificazione ed etichetta


Come già avveniva nella “vecchia” normativa, la classificazione CLP della sostanza o miscela determina i pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza che devono essere riportati sull’etichetta.

Tabella 3.3.5

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare — Elementi dell’etichetta

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogrammi GHS		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H318: Provoca gravi lesioni oculari	H319: Provoca grave irritazione oculare
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P280	P264 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P305 + P351 + P338 P310	P305 + P351 + P338 P337 + P313
Consiglio di prudenza — Conservazione		
Consiglio di prudenza — Smaltimento		

Collegamento tra classificazione ed etichetta



Quando la tossicità per via inalatoria è dovuta alla corrosività si aggiunge EU H701: "corrosivo per il tratto respiratorio" e si può aggiungere il pittogramma della corrosione

Collegamento tra classificazione ed etichetta

	CLASSIFICAZIONE SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE MISCELA
CLP	Corrosiva tra 0 e < 1%	Assenza di etichettatura
	Corrosiva per la pelle tra 1 e 5 % 	Irritante per la pelle, H315 
	Corrosiva per la pelle ≥ 5% 	Corrosiva per pelle, H314 
	Irritante per la pelle ≥ 10% 	Irritante per la pelle, H315 
DPP	Corrosiva tra 0 e < 5% 	Assenza etichettatura 
	Corrosiva ≥ 5% 	Corrosiva R34 o R35 
	Irritante per la pelle ≥ 20% 	Irritante la pelle R38 

Collegamento tra classificazione ed etichetta


	CLASSIFICAZIONE SOSTANZA	CLASSIFICAZIONE MISCELA
CLP	<p>Tossico riproduzione Cat. 1 A,B \geq 0.3%</p> <p>Tossico riproduzione Cat. 2 \geq 3% </p> <p>Avente effetti su o attraverso l'allattamento \geq 0.3%</p> <p>Nessun pittogramma, H362</p>	<p>Tossico riprod. Cat. 1 A,B</p> <p>Tossico riprod. Cat. 2 </p> <p>Avente effetti su o attraverso l'allattamento</p> <p>Nessun pittogramma, H362</p>
DPP	<p>Tossico riproduzione cat 1, cat 2 \geq 0.5% </p> <p>Tossico riproduzione cat 3 \geq 5% </p>	<p>Tossico riproduzione cat 1, cat 2 </p> <p>Tossico riproduzione cat 3 </p>

Alcune differenze nei CRITERI di classificazione fra DPP e CLP

L'impatto è notevole soprattutto per i detersivi/prodotti per pulizia

Fino al 31/05/2015

Dal 01/06/2015



Pittogrammi e classificazione: confronto fra DSP e CLP

Il passaggio da DSP/DPP a CLP non è una semplice «traduzione» di linguaggio.

	Cancerogeno, categoria 3 (R40)	Cancerogenicità, categoria 2 (H351)		
	Mutageno, categoria 3 (R68)	Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 (H341)	Attenzione	
	Tossico per la riproduzione, categoria 3 (R62, R63)	Tossicità per la riproduzione, categoria 2 (H361)		
	Nocivo (R68/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 2 (H371)		
	Nocivo (R48/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 (H373)		
	Nocivo (R65)	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 (H304)		
	Sensibilizzante (R42)	Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (H334)	Pericolo	
	Nocivo (R68/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)		
	Nocivo (R48/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)		
	Nocivo (R20, R21, R22)	Tossicità acuta, categoria 4 (H332, H312, H302)	Attenzione	
	Nocivo (R20, R21, R22)	Tossicità acuta, categoria 3 (H331, H311, H301)	Pericolo	
	Corrosivo (R35, R34)	Corrosione cutanea, categorie 1A, 1B, 1C (H314)	Pericolo	
	Irritante (R41)	Gravi danni oculari, categoria 1 (H318)		
	Irritante (R37)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 (H335)		
	Irritante (R36, R38)	Irritazione oculare, categoria 2 (H319); Irritazione cutanea, categoria 2 (H315)	Attenzione	
	Sensibilizzante (R43)	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1 (H317)		

Valutazione del rischio chimico e classificazione CLP

Sostanze o miscele che non risultavano pericolose applicando i criteri di classificazione “vecchi”, possono essere classificate pericolose con i criteri CLP diventando quindi **agenti chimici pericolosi**, o agenti cancerogeni o possono cambiare classe di pericolo-



Necessità di aggiornare il documento di valutazione del rischio

Necessità di aggiornare la formazione

Necessità di aggiornare le etichette in laboratorio

Necessità di modificare le procedure per utilizzare i prodotti di pulizia



Segnaletica di sicurezza, CLP ed etichette di laboratorio

Art. 4 - CLP

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del TITOLO II **prima di immetterle sul mercato.**



Art. 17-CLP

...ed **etichettarli**



Normativa di prodotto

Art. 227, C. 3 – D.Lgs 81/08

Laddove i contenitori e le condutture per gli *agenti chimici pericolosi* utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal **titolo V**, *il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.*



Art. 239, C. 4 – DLgs 81/08

il datore di lavoro provvede affinché: **impianti, contenitori, imballaggi** contenenti *agenti cancerogeni o mutageni* siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile ed in conformità al D.Lgs. 52/97 e D.Lgs. 65/03 e s.m.i. **(quindi al Regolamento CLP, oggi)**



Non modificato dal DLgs 39/2016

Segnaletica di sicurezza, CLP ed etichette di laboratorio


Allegato XXVI modificato dal DLgs 39/2016

“I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. “



cancellato




solo per depositi

non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose

Segnaletica di sicurezza e CLP

L'etichettatura di cui al primo comma **può** essere:

- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;



Cartelli Allegato XXV

Da utilizzare per segnalare zone e locali deposito di notevoli quantità se l'etichettatura degli imballaggi non è sufficiente a segnalare il pericolo.

Se non esistono cartelli di avvertimento relativi ai pericoli da segnalare, usare i pittogrammi del regolamento CLP

Segnaletica di sicurezza, CLP ed etichette di laboratorio

In laboratorio **vanno muniti di pittogrammi conformi al CLP:**

- tutti i contenitori in cui sono preparate soluzioni di sostanze pericolose in varie concentrazioni, presenti sui banconi di lavoro o sotto cappa, in base a quanto disposto dall'art. 227 C. 3 DLgs 81/08 (... la natura del contenuto e gli eventuali rischi ... siano chiaramente identificabili ...);
- i reagenti ed altri prodotti in giacenza (in deposito o armadi di sicurezza) il cui ultimo acquisto è antecedente i 12 mesi rispetto ad un determinato fornitore oppure rimanenze di acquisti molto vecchi;
- anche condutture, tubi che trasportano sostanze o miscele pericolose, anche gas.



Dove trovare le informazioni per riclassificare e rietichettare?

- Allegato I Regolamento CLP (criteri di classificazione ed etichettatura)
- Allegato VI Regolamento CLP e ATP successivi (classificazioni armonizzate delle sostanze)
- ECHA database delle sostanze registrate (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx>)
- ECHA inventario classification and labelling inventory (<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>)
- Banca dati Centro Nazionale Sostanze Chimiche (<http://www.iss.it/dbsp/>)
- Ricerca su internet delle schede di sicurezza
-

<http://echa.europa.eu/it/>



Le informazioni per riclassificare e rietichettare

504-076-00-1	phenolphthalein	201-004-7	77-09-8	Carc. 1B Muta. 2 Repr. 2	H350 H341 H361f***	GHS08 Dgr	H350 H341 H361f***	Carc. 1B; H350: C ≥ 1 %
--------------	-----------------	-----------	---------	--------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------	----------------------------

NOTA BENE: limiti specifici possono essere diversi dai limiti generici per la classificare cancerogena una miscela/soluzione

Fenolftaleina $\geq 1\%$ \Rightarrow miscela/soluzione cancerogena 1B

Generica sostanza cancerogena 1B $\geq 0.1\%$ \Rightarrow miscela/soluzione cancerogena 1B

Attenzione!
Bisogna conoscere il CLP

Le classificazioni armonizzate



CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA Allegato VI Tab. 3.1 (e 3.2) del regolamento CLP

Aggiornamento ogni due anni con gli Adeguamenti Tecnici al Progresso (siamo al 9°ATP)

E' la classificazione "ideale" della sostanza pura

Quando stabilita, deve essere utilizzata obbligatoriamente da fabbricanti, importatori o DU, a meno di proprie informazioni

Si riferisce alla sostanza nelle forme o negli stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata [art 5(1) e art. 6(1) CLP]


Tutte le sostanze che non sono presenti in allegato VI e successivi adeguamenti sono in regime di autoclassificazione, da parte del produttore/importatore /utilizzatore a valle.

Le miscele devono essere sempre autoclassificate.

Presupposti del Regolamento REACH

Esistevano enormi lacune sulla conoscenza della proprietà tossicologiche delle sostanze chimiche

N. NELSON



Da P. Pagliai

Presupposti del Regolamento REACH

Dalla scarsa o nulla conoscenza delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, per non parlare degli impatti ambientali, sono derivati gravi problemi di gestione delle sostanze chimiche

Alcuni effetti sull'uomo e sull'ambiente "scoperti" troppo tardi

- lavoratori → amianto, CVM
- consumatori → talidomide
- popolazione generale → polveri, smog
- ecosistemi → DDT

Dalla necessità di conoscere le proprietà pericolose delle sostanze chimiche in modo completo per poter minimizzare i rischi è nato il regolamento REACH

Dalla mancanza di informazioni alla produzione di informazioni

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

REACH è l' acronimo di: Registration, Evaluation, Autorization of CHemicals
E' entrato in vigore il 1 giugno 2007 e dal 1 giugno 2009 tutti i titoli sono applicabili

Il regolamento REACH è stato necessario per sopperire alle insufficienti informazioni sulle sostanze esistenti (immesse sul mercato prima del 1981)

LA PROTAGONISTA E' LA SOSTANZA:


non è più possibile utilizzare una sostanza che non sia registrata (o preregistrata, nei casi possibili e fino al 2018) o esentata dall'obbligo di registrazione



Il regolamento 1907/2007 REACH: i principi

Art. 1 comma 3 - Il presente regolamento si basa sul principio che **ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente.** Le sue disposizioni si fondano sul **principio di precauzione.**

Inversione dell' «**onere della prova**»: *il REACH si basa sul principio che **l'industria** dovrebbe immettere sul mercato le sostanze con tutta **la responsabilità e la diligenza** necessarie a garantire la sicurezza della salute umana e dell'ambiente [considerandum (16)].*



Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati - registrazione

La registrazione delle sostanze chimiche

Qualsiasi sostanza prodotta o importata come tale o componente di miscele o presente in articoli (a determinate condizioni) in **quantità \geq 1 t/anno** per fabbricante o importatore deve essere registrata prima di essere immessa sul mercato ***per gli usi identificati***.

La registrazione è corredata da un fascicolo tecnico che contiene:

Identità fabbricante o importatore

Identità della sostanza

Informazioni su fabbricazione e usi

Classificazione e etichettatura

Istruzioni sulla sicurezza d'uso

Sommari di studio sulle informazioni richieste (chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche); queste informazioni sono

proporzionali alla fascia di tonnellaggio

Quando la registrazione è completa l'Agenzia ECHA attribuisce alla sostanza un **numero di registrazione** e una data di registrazione

· Numero di registrazione 01-2119471330-49-XXXX

La registrazione delle sostanze chimiche



La registrazione è un obbligo generale per l'industria (fabbricanti e importatori) di acquisire, generare e trasmettere informazioni sulle sostanze legate agli usi, e **valutare** in modo che i **rischi** per la salute e per l'ambiente siano controllati applicando idonee misure di gestione del rischio.

Le informazioni sono trasmesse direttamente all'Agenzia Europea ECHA.



NUOVE INFORMAZIONI



POSSIBILI CAMBIAMENTI: nuove classificazioni, nuove etichette, nuove schede di sicurezza, nuove misure di gestione del rischio, nuove sostanze estremamente preoccupanti il cui uso deve essere autorizzato o vanno impiegate rispettando certe restrizioni

I reagenti di laboratorio vanno registrati?

Se sono sostanze, SI!

Il regolamento REACH non prevede alcun obbligo di registrazione per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi inferiori a una tonnellata l'anno.



Num. REACH : 607-428-00-2
: Per questa sostanza non è disponibile un numero di registrazione in quanto la sostanza o i suoi usi sono esentati da registrazione, il tonnello annuo non richiede registrazione oppure la registrazione è prevista ad una scadenza successiva.

N. CAS : 10378-23-1



Versione 5.1 Data di revisione 12.05.2014
Data di stampa 27.02.2015



Da incrociare con quanto riportato nella sezione 15.2

Numero registrazione prodotti laboratori

Stampato il: 15.10.2015

Vers. N° 3

Revisione: 14.10.2015

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Formula molecolare: $HNaO$
- Formula di struttura: $NaOH$
- Denominazione commerciale: Sodio idrossido gocce, perline, scaglie
- SDS N°: CH0224
- Numero CAS:
1310-73-2
- Numeri CE:
215-185-5
- Numero indice:
011-002-00-6
- Numero di registrazione 01-2119457892-27



Data di redazione: 30.07.2014

Versione: 4.0

Data di stampa: 07.08.2014

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/del preparato e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione:	Etile acetato TECHNICAL
No. prod.:	23879 (VWR International)
Nome della sostanza:	Etile acetato
No. CAS:	141-78-6
Numero indice UE:	607-022-00-5
No. di registro REACH:	01-2119475103-46
Altre denominazioni:	



Numero registrazione prodotti laboratori

SDS 20.10.2014

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione: Acido solforico 95% AnalaR NORMAPUR® per analisi, per l'analisi in tracce di As, Cd, Hg
No. prod.: 20704 (VWR International)
Nome della sostanza: Acido solforico (≥ 95%)
No. CAS: 7664-93-9
Numero indice UE: 016-020-00-8
No. di registro REACH: Non ancora comunicato alla catena di distribuzione.
Altre denominazioni:

3.2 Miscele

Ingredienti pericolosi Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Nome della sostanza	Concentrazione	Identificatore del prodotto	Classi e categorie di pericoli
Acido solforico	>95%	No. CAS: 7664-93-9 CE N.: 231-639-5 Nr. REACH: 01-2119458838-20	Corrosione cutanea, Categoria 1A - H314 Pericoloso per l'ambiente acquatico, acuto, Categoria 1 - H400

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

dati non disponibili

Numero registrazione prodotti pulizia

Disincrostante acido – uso professionale

3.2. Miscela.

Scheda di Sicurezza del 17/09/2015, revisione 3

Contiene:

Identificazione.	Conc. %.	Classificazione 1272/2008 (CLP).
ACIDO FOSFORICO CAS. 7664-38-2	25 - 45	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1B H314, Nota B
CE. 231-633-2 INDEX. - Nr. Reg. 01-2119485924-24		

Nota: Valore superiore del range escluso.

Data di pubblicazione: 28/10/2014

: Viakal WC gel

3.2. Miscela				
Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Citric Acid	(Numero CAS) 77-92-9 (Numero CE) 201-069-1 (no. REACH) 01-2119457026-42	1 - 5	Xi; R36	Eye Irrit. 2, H319
Formic Acid	(Numero CAS) 64-18-6 (Numero CE) 200-579-1 (Numero indice EU) 607-001-00-0	1 - 5	C; R35	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314
Deceth-8	(Numero CAS) 26183-52-8 (Numero CE) Polymer	1 - 5	Xn; R22 Xi; R41	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318
C9-11 Pareth-8	(Numero CAS) 68439-46-3 (Numero CE) Polymer	1 - 5	Xn; R22 Xi; R41	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Dam. 1, H318

Testo integrale delle frasi R e H : vedere la sezione 16

Sostanze estremamente preoccupanti nel regolamento REACH

Principio di sostituzione

Principale obiettivo REACH: incoraggia e, in taluni casi, di garantisce la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative economicamente e tecnicamente idonee.



Quali sono le sostanze estremamente preoccupanti?

Cancerogene, mutagene, tossiche per il ciclo riproduttivo categoria 1A e 1B , «PBT» persistenti, bioaccumulabili, tossiche, «vPvB» molto persistenti e molto bioaccumulabili, Interferenti endocrini , sostanze che non rispondono pienamente ai criteri PBT o vPvB ma presentano rischi analoghi per l'uomo e per l'ambiente.

<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

La Candidate List: elenco delle sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sostanze altamente preoccupanti per la salute e per l'ambiente

Ultimo aggiornamento giugno 2016: ad oggi contiene 169 sostanze



Esempio di sostanze in candidate list

Ftalati (DIBP, DBP, DEHP, BBP.....)

Triossido di cromo ed altri composti del cromo esavalente

Tricloroetilene, 1,2 Dicloroetano

Piombo cromato molibdato solfato rosso (CI Pigment Red 104)

Giallo di piombo solfocromato (CI Pigment Yellow 34)

Cromato di piombo, cromato e dicromato di potassio

Fenolftaleina

Fibre ceramiche refrattarie (allumino-silicate e zirconio-allumino silicate)

Cadmio, cadmio cloruro, cadmio ossido, cadmio solfato e altri composti

2-4 Dinitrotoluene

Pitch, coal tar

Benzo (a) pyrene

Antracene

Acido bórico, sodio perborato



La Candidate List: elenco delle sostanze SVHC



Cosa implica l'inserimento nella Candidate List:

- la sostanza è eleggibile per l'inclusione nell'allegato XIV (autorizzazione)
- deve essere fornita obbligatoriamente la SDS (art. 31.1)
- la SDS va fornita su richiesta per miscele non classificate pericolose, contenenti una SVHC in concentrazione $\geq 0,1\%$ (p/p) per miscele non gassose - $\geq 0,2\%$ (v/v) per miscele gassose (art. 31.3)
- Per gli **articoli** contenenti SVHC sopra lo 0,1 % in peso/peso (p/p):
 - devono essere fornite al destinatario informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso (art. 33.1)
 - si deve rispondere entro 45 giorni alla **richiesta di un consumatore** (art. 33.2)
 - si deve notificare ad ECHA se un articolo prodotto/importato contiene una SVHC in quantitativi complessivi > 1 t/anno (art. 7.2)

Obblighi derivanti dall'inserimento in una lista pubblicata su internet!!!!

I reattivi di laboratorio e la Candidate list

Alcuni di questi sono inseriti nella Candidate List e quindi sono sostanze altamente preoccupanti per la salute:

Acido Borico (2010)

Fenolftaleina (2011)

Sodio dicromato (2008)

Potassio dicromato (2010)

Potassio cromato (2010)

Dicloroetano (2011)

Cadmio e composti (2013)

Piombo nitrato (2012)



Autorizzazione

Per le sostanze SVHC in allegato XIV del REACH va richiesta autorizzazione ad un determinato uso/usi entro la sunset data. Se nessuno presenta domanda o se ECHA non autorizza all'uso, tale sostanza non può più essere utilizzata nell'Unione Europea.



Lo scopo è che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide.



Una sostanza esentata dalla registrazione può essere soggetta ad autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'ECHA per un uso (o più usi) specifico.

L'autorizzazione prescinde dal limite di 1 tonn/anno.

L'autorizzazione è di durata limitata e sottoposta a revisione.

Il numero di autorizzazione andrà riportato nell'etichetta di pericolo (oltre che nelle opportune sezioni della scheda di dati di sicurezza)

Autorizzazione

Art. 56.1

Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene **dall'immettere sul mercato** una sostanza destinata ad un **determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso** se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV, salvo qualora ... l'uso o gli usi siano stati autorizzati

Un'autorizzazione viene rilasciata per l'uso o gli usi di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o incorporata in un articolo se:

- 1) risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana e per l'ambiente**
- 2) non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.**



Tutte le sostanze sono soggette all'autorizzazione?

Sono esentate:

sostanze utilizzate a scopo di ricerca e sviluppo SR&D (cioè **reagenti di laboratorio**)

sostanze utilizzati per specifici usi (in prodotti **fitosanitari**, in **prodotti biocidi**, usi come carburanti)

sostanze utilizzate in **medicinali** per uso umano o animale

sostanze utilizzate in **alimenti** e alimenti per animali

sostanze intermedie (ma i polimeri sono soggetti)

sostanze CMR 1a e 1b o Interferenti Endocrini utilizzate in **cosmetici**

sostanze CMR 1a e 1b o Interferenti Endocrini utilizzate in **materiali a contatto con alimenti (MOCA)**.

NB: USO esentato

L'autorizzazione non si applica all'USO di sostanze in miscele:

a) per le sostanze di cui all'articolo 57, lettere d), e) e f), al di sotto di un limite di concentrazione dello 0,1 % in peso/peso;

PVB, vPvB, IE

b) per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.

**CMR 1a e 1b
CM 0,1%
R 0.3%**

Sostanze utilizzate in ricerca e sviluppo

<< REACH definisce **ricerca e sviluppo scientifici (SR&D)** *qualsiasi sperimentazione scientifica, analisi o ricerca chimica eseguita in condizioni controllate su quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno* (articolo 3, paragrafo 23 del regolamento REACH).

Gli esempi di SR&D possono includere qualsiasi ricerca sperimentale o attività analitica a livello di laboratorio quali sintesi e sperimentazione di applicazioni di sostanze chimiche, prove di rilascio, ecc., *nonché l'uso della sostanza nel monitoraggio e nel controllo di qualità di routine o nella diagnosi in vitro a livello di laboratorio in condizioni controllate.*

Il quantitativo totale di sostanza da considerarsi utilizzato nella ricerca sperimentale o nell'attività analitica coperta dalla definizione di "ricerca e sviluppo scientifici" (SR&D) si applica per persona giuridica che fabbrica o importa la sostanza (non per laboratorio o per analisi). >>

Le sostanze utilizzate in ricerca e sviluppo scientifici (SR&D) sono esentate dall'**autorizzazione e dalle restrizioni** che altrimenti potrebbero essere applicate anche alle sostanze fabbricate o importate in quantitativi inferiori a 1 tonnellata all'anno.



Attenzione!!!

Le sostanze presenti nei prodotti di pulizia invece **NON SONO ESENTATE** dall'autorizzazione tranne se

la concentrazione è $< 0.1\%$ per le sostanze PBT, vPvB, IE

la concentrazione è $< 0.1\%$ per le sostanze cancerogene o mutagene di categoria 1A e 1B

la concentrazione è $< 0.3\%$ per le sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1A e 1B

Ad oggi, nessuna sostanza presente nell'allegato XIV è normalmente utilizzata nei prodotti di pulizia

Alcuni tensioattivi sono presenti nella Candidate list, ad esempio 4 nonilfenolo etossilato tensioattivo cationico (dal 2013)

Autorizzazione - Allegato XIV REACH

Ad oggi contiene 31 voci per un totale di 37 sostanze

Data di scadenza

Data presentazione domanda

Substance Name	EC Number	CAS Number	Sunset date	Latest application date	Exempted (categories of) uses	
Ammonium dichromate	232-143-1	7789-09-5	21/09/2017	21/03/2016		Dettagli
Potassium chromate	232-140-5	7789-00-6	21/09/2017	21/03/2016		Dettagli
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers Group containing: Chromic acid, Dichromic acid, Oligomers of chromic acid and dichromic acid	231-801-5, 236-881-5	7738-94-5, 13530-68-2	21/09/2017	21/03/2016		Dettagli
Chromium trioxide	215-607-8	1333-82-0	21/09/2017	21/03/2016		Dettagli
Potassium dichromate	231-906-6	7778-50-9	21/09/2017	21/03/2016		Dettagli
Sodium chromate	231-889-5	7775-11-3	21/09/2017	21/03/2016		Dettagli
Sodium dichromate	234-190-3	7789-12-0; 10588-01-9	21/09/2017	21/03/2016		Dettagli
Trichloroethylene	201-167-4	79-01-6	21/04/2016	21/10/2014		Dettagli
Hexabromocyclododecane (HBCDD), alpha-hexabromocyclododecane, beta-hexabromocyclododecane, gamma-hexabromocyclododecane	221-695-9, 247-148-4	3194-55-6, 25637-99-4, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	21/08/2015	21/02/2014		Dettagli
2,4 - Dinitrotoluene (2,4-DNT)	204-450-0	121-14-2	21/08/2015	21/02/2014		Dettagli
Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)	204-118-5	115-96-8	21/08/2015	21/02/2014		Dettagli
Diarsenic pentaoxide	215-116-9	1303-28-2	21/05/2015	21/11/2013		Dettagli





Quello che deve essere chiaro è che gli **utilizzatori a valle** possono continuare ad utilizzare **una sostanza** in quanto tale, o componente di una miscela o incorporata in un articolo, purché

- ✓ **OGGI**, sia stata richiesta l'autorizzazione al proprio uso prima della “**data presentazione domande**”; se non è stata presentata domanda di autorizzazione, è comunque possibile utilizzarla fino alla “**data di scadenza**”;
- ✓ **IN FUTURO**, sia stata autorizzata per il proprio uso e la utilizzino in modo conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione.

In entrambi i caso, in caso contrario,

- o dopo la data di scadenza si cessa l'uso della sostanza (e non potrà più essere fornita ad eventuali clienti dopo tale data)
- o l'utilizzatore a valle si fa carico della richiesta di autorizzazione per tale uso

<<I fornitori non sono tenuti a informare gli utilizzatori a valle in merito alle esenzioni dall'obbligo di autorizzazione.>>





Una volta che l'autorizzazione è concessa a monte, l'utilizzatore a valle deve ricevere informazioni a tale riguardo dal suo fornitore, **nel sottopunto 15.2 della scheda di dati di sicurezza** oppure a norma dell'articolo 32 del REACH.

Anche prima della data di scadenza, nel sottopunto 15.2 deve comparire l'informazione che la sostanza (in quanto tale o componente una miscela) è compresa nella Candidate List (con data di inserimento) e/o nell'allegato XIV (con data di scadenza).

Il numero di autorizzazione deve essere indicato anche **sull'etichetta** delle sostanze e miscele immesse sul mercato in conformità dell'articolo 65 del REACH e **nel punto 2** della SDS, quando richiesta, altrimenti il destinatario deve essere informato a norma dell'articolo 32 del REACH.





Qualunque utilizzatore finale che impieghi una sostanza in quanto tale o come componente di una miscela o incorporata in un articolo ha l'obbligo di informare l'ECHA se utilizza una sostanza per la quale è stata concessa un'autorizzazione a un attore a monte della sua catena di approvvigionamento

Se si producono articoli, dato che una sostanza in allegato XIV è comunque compresa nella Candidate List, si devono fornire ai clienti informazioni sulla sostanza autorizzata qualora sia contenuta nell'articolo in concentrazioni superiori allo 0.1%



NB: sebbene l' **incorporazione** di una sostanza in un **articolo** richieda un'autorizzazione nell'UE (perché è un uso), **l'uso di articoli (importati) che contengono sostanze in allegato XIV non è soggetto ad autorizzazione.**



La comunicazione : esempio guida

Viene fornito un articolo che comporta un rischio di esposizione umana se succhiato da bambini piccoli e/o di esposizione ambientale se gettato via come rifiuto domestico:

“Contiene la sostanza X che è (molto) pericolosa per la salute e/o l’ambiente. Conservare fuori della portata dei bambini. Trattare come un rifiuto pericoloso.”

Viene fornito un capo d’abbigliamento che comporta un rischio di esposizione cutanea se messo a contatto con la pelle:

“Contiene la sostanza Y che è (molto) pericolosa per la salute. Non indossare a diretto contatto con la pelle.”

La comunicazione : esempio guida

Voce	Esempio
Nome della sostanza	Arsenico triossido
Numero CAS	1327-53-3
Numero di registrazione (se fornito dal fornitore)	01-1234567-49-00
Classificazione e proprietà della SVHC	Cat. canc. 1; R45; può provocare il cancro T+; R28; molto tossico per ingestione C; R34; provoca ustioni N; R50/53; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Concentrazione nell'articolo ³¹	1% p/p
Informazioni sulla manipolazione sicura, incluso lo smaltimento sicuro se rilevante	Evitare di riscaldare sopra 60 °C Conservare l'articolo fuori della portata dei bambini Questo articolo deve essere smaltito come rifiuto pericoloso. Non smaltire con i normali rifiuti domestici.

La situazione ad oggi

Solo per quattro sostanze la **data di presentazione della domanda di autorizzazione** non è ancora scaduta (22.07.2017):

Dichromium tris(chromate) CAS 24613-89-6

Pentazinc chromate octahydroxide CAS 49663-84-6

Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate CAS 11103-86-9

Strontium chromate CAS 7789-06-2

Per 12 sostanze, tra cui il triossido di cromo, la **data di scadenza** non è ancora trascorsa (21.09.2017).

Per tutte le altre, è ormai trascorsa sia la data di presentazione della domanda che la data di scadenza.

La situazione ad oggi

Per queste sostanze nessuno ha presentato domanda di autorizzazione

Diisobutilftalato (DIBP)
Benzilbutilftalato (BBP)
Pentaossido diarsenico
Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP)
2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT)
musk xilene
4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA)

Queste sostanze non possono più essere utilizzate tal quali o in miscela, né vendute né impiegate in articoli

Attenzione!

Le ricadute sulla valutazione del rischio sono di tre livelli:

1° **sostituzione della sostanza** con altre meno pericolose (non oggetto di autorizzazione o i cui usi sono autorizzati) oppure con lavorazioni alternative che non ne richiedano l'impiego

2° **adeguamento alle condizioni** previste dall'autorizzazione, confrontando per proprie condizioni d'uso con quelle autorizzate ed eventualmente modificandole per soddisfare a quanto disposto in autorizzazione

3° **aggiornamento costante** sul rilascio dell'autorizzazione in quanto è a tempo determinato e va rinnovata



Le conoscenze degli obblighi sull'uso delle sostanze chimiche non dipendono dalle dimensioni dell'azienda

Autorizzazioni rilasciate

Vengono indicate come **REACH Authorization Decisions**

Sono pubblicate in inglese sul sito della Commissione Europea, non su quello dell'ECHA

In italiano viene pubblicata una “Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV” sulla Gazzetta Europea



The screenshot shows the ECHA website interface. The main navigation bar includes 'About Us', 'Regulations', 'Addressing Chemicals of Concern', 'Information on Chemicals', 'Chemicals in our Life', and 'Support'. The page title is 'Adopted opinions and previous consultations on applications for authorisation'. A pink arrow points to the 'European Commission: Authorisation decisions' link in the 'Related links' section.

Substance Details

Name	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
EC Number	204-211-0
CAS Number	117-81-7
Entry Nr in Annex XIV	4
Use name	The processing of a stop-off formulation containing DEHP during the diffusion bonding and manufacture of aero engine fan blades.

<http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/1601/term>

Autorizzazioni rilasciate

REACH Authorization Decisions

Sintesi delle Decisioni rilascio di autorizzazione relative a
Lead sulfochromate yellow and Lead chromate molybdate
sulphate red

Sintesi delle Decisioni rilascio di autorizzazione relative a
Tricloroetilene

ESEMPIO NUMERO DI AUTORIZZAZIONE

REACH/16/3/0

rilasciato all'azienda richiedente per un uso specifico



riassumendo

Autorizzazione: obblighi per il datore di lavoro

- ❑ Dotarsi di procedure e processi per verificare sistematicamente se si usano sostanze SVHC o soggette ad autorizzazione (All. XIV di REACH).
- ❑ Se si utilizzano sostanze in Allegato XIV
 - ✓ Assicurarsi che l'uso in azienda sia stato incluso dai fornitori tra gli usi autorizzati (o preparare una richiesta per autorizzazione)
 - ✓ Informare i fornitori sulle possibilità di sostituzione delle sostanze e sui rischi residui
 - ✓ Inviare notifica ad ECHA se si utilizzano sostanze autorizzate **entro tre mesi** dalla prima fornitura (tal quale o in miscela)
 - ✓ Conformarsi alle condizioni di uso indicate nell'autorizzazione (una volta rilasciata)
 - ✓ **In base alle eventuali azioni intraprese, aggiornare il documento di valutazione dei rischi**
 - ✓ **Sostituire le sostanze presenti nell'allegato XIV.**



Restrizioni – Allegato XVII REACH

A differenza della procedura di autorizzazione, può essere attivata in relazione ai rischi associati a **qualsiasi classificazione** di pericolo (non solo per sostanze in Candidate List).

Si applica quando la **fabbricazione**, l'uso o l'immissione sul mercato di una sostanza comportano un **rischio inaccettabile** per la salute o per l'ambiente. Quindi una sostanza, non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni della restrizione cui è sottoposta. Come l'autorizzazione, è completamente indipendente dal processo di registrazione e dalle quantità.

La restrizione vale da quando la sostanza è inserita nell'allegato XVII.

Sono prevalenti le restrizioni per i prodotti destinati al pubblico



Una restrizione può comportare indicazioni supplementari da riportare obbligatoriamente sull'imballaggio o nell'etichetta di pericolo.

Restrizioni

Art 67

Una sostanza, in quanto tale o componente di una miscela o di un articolo per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni della restrizione cui è sottoposta.

Comporta l'individuazione non solo di usi consentiti e usi vietati ma anche di **specifiche disposizioni per una gestione sicura del prodotto**, quali la definizione di condizioni operative e/o utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale.

Conseguentemente, **l'utilizzatore finale dovrà verificare se impiega la sostanza conformemente alle restrizioni o sostituirla, se un determinato uso è vietato.**

Restrizioni e reagenti di laboratorio

<< Le disposizioni relative alle restrizioni non si applicano alla fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza nell'ambito di ricerca e sviluppo scientifici (cfr. art. 67, paragrafo 1 REACH).

Semplificando la sostanza è esente da restrizioni di fabbricazione se la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato rientrano nella definizione di SR&D.>>



Le sostanze presenti nei prodotti di pulizia non sono esentate dalle disposizioni relative alle restrizioni.

Attenzione!

Restrizioni – punto 51 Ftalati

Per alcuni ftalati esiste una restrizione specifica

Fftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
Dibutilftalato (DBP)
Benzilbutilftalato (BBP)



“Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo **0,1 % in peso** del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericoltura. I giocattoli e gli articoli di puericoltura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato **non possono essere immessi sul mercato**”

<< Il valore limite di 0,1% deve essere applicato per ciascun gruppo di ftalati combinato, cioè la concentrazione di DEHP, DBP e BBP combinato non deve essere superiore a 0,1% >> [FAQ ECHA 672]

L'importazione è una immissione sul mercato

Restrizioni – punto 30

Per le sostanze elencate in allegato VI del CLP classificate come **tossiche per il ciclo riproduttivo** categoria 1A e 1B ed elencate nelle appendici 5 e 6 del REACH non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,

per la **vendita al pubblico** quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore a **0.3%**.

Sul loro imballaggio il fornitore deve recare in maniera visibile, leggibile ed indelebile la dicitura:

“Uso ristretto agli utilizzatori professionali”

**Sostanze cancerogene,
mutagene e tossiche per
la riproduzione: uso
ristretto agli utilizzatori
professionali**

Punto 28 sostanze classificate cancerogene categoria 1A e 1B

Punto 29 sostanze classificate mutagene categoria 1A e 1B

Esempio: sostanze contenute in pennarelli

I pennarelli sono articoli???

C'è un rilascio intenzionale???



Miscela

Candele



Pennarelli/evidenziatori

Miscela (in carrier/contenitori speciali)

Chi importa pennarelli deve verificare la presenza di sostanze SVHC, verificare che non sia una sostanza del punto 30 dell'all. XVII, altrimenti deve rispettare le restrizioni.

Se la concentrazione è superiore allo 0,1% deve notificare la sostanza all'ECHA.

Su richiesta, lo comunica anche al consumatore entro 45gg

Esempio: composti del boro

Sia l'acido borico che il perborato di sodio sono in Candidate list perché sono Tossici per la riproduzione di categoria 1B.

Sono anche presenti nell'appendice 6 del REACH che elenca le sostanze tossiche per la riproduzione.

Non possono quindi essere immessi sul mercato come componenti di miscele, ad esempio **prodotti detergenti**.

Voci 28-30 – Deroghe per sostanze specifiche

Sostanze	Deroghe
1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O ₂)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9 Numeri CE 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4	Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ . La deroga è valida fino al 1 ^o giugno 2013.
b) Acido perborico [H ₂ BO ₂ (O ₂)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O ₂)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7 Numeri CE 239-172-9; 234-390-0; 231-556-4	



Esisteva una deroga per i detergenti non più valida dal 2 giugno 2013

⁽¹⁾ GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

Altri esempi di restrizioni per detersivi e prodotti per pulizia

54. 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)

N. CAS 111-77-3

N. CE 203-906-6

Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.

46. a) Nonilfenolo



N. CAS 25154-52-3

N. CE 246-672-0

b) Nonilfenoli etossilati



Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per i seguenti scopi:

1. pulizie industriali e civili, tranne:

- sistemi di lavaggio a secco chiusi e controllati in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito,
- sistemi di lavaggio a trattamento speciale in cui il liquido di lavaggio viene riciclato o incenerito;

2. pulizie domestiche;

riassumendo

Restrizioni: obblighi per il datore di lavoro

- Verificare periodicamente se tra le sostanze proposte per la restrizione vi sono sostanze utilizzate nella propria azienda(Sito Web ECHA)**
- Verificare se vi sono proposte di restrizione che hanno effetto sul proprio uso professionale
- Verificare lo status della procedura di restrizione e le varie scadenze
- Attenersi alle prescrizioni indicate nell'Allegato XVII di REACH per sostanze sottoposte a restrizione
- Collaborare con le associazioni di categoria e con i fornitori per inviare commenti nelle fasi di consultazione pubblica



Registro delle intenzioni

IMPORTANTE! Da consultare periodicamente

Per verificare le proposte di:

- nuove sostanze SVHC da inserire in Candidate List
- nuove proposte di autorizzazione
- nuove restrizioni da inserire nell'allegato XVII
- nuove proposte di classificazione armonizzata

Current intentions



- > [Current CLH intentions](#)
- > [Current SVHC intentions](#)
- > [Current Restriction intentions](#)

Ultime notizie!!!!

Proposte di nuove classificazioni armonizzate:

acetaldeide: passa da Carc. 2 H351 a **Muta. 1B, H340, Carc. 1B, H350**

diossido di titanio: diventa **Carc. 1B, H350i**

Il 10 novembre 2016 ECHA ha proposto per l'autorizzazione l'uso del sodio perborato nei detersivi e come agente sbiancante

Iniziata procedura per preparare una **proposta** di restrizione per i "donatori di formaldeide" come sostanze in quanto tali, in miscele o in articoli

**Proposta FCR
in allegato XIV**

Cosa è successo alle SDS dal 1 giugno 2015?



Le SDS delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato dopo il 1 giugno 2015 devono riportare solo la classificazione CLP e devono conformarsi all'allegato II secondo il Reg. 830/2015.

La doppia classificazione per le sostanze, secondo CLP e secondo la direttiva sostanze pericolose, non è più riportata.

L'articolo 2 del Reg. 830 chiarisce che **tutte le schede dati di sicurezza fornite ai destinatari prima del 1° giugno 2015 possono ancora essere utilizzate fino al 31.05.2017.**

Tuttavia se si individuano le condizioni previste dall'art. 31(9) del REACH (disponibili nuove informazioni che vanno ad incidere sulla gestione dei rischi, autorizzazione rilasciata o rifiutata, restrizione imposta) allora sarà necessario e obbligatorio aggiornare le SDS fornite anteriormente al 1° giugno 2015 e le SDS aggiornate dovranno avere il formato del reg. 830

Cosa è successo alle SDS dal 1 giugno 2015?

Ciò significa che le SDS presenti nelle aziende il 1° giugno 2015 non andavano da quel momento sostituite (tutte) obbligatoriamente dal fornitore (a meno di modifiche sostanziali del contenuto/classificazione nel frattempo sopravvenute). *Alla seguente **fornitura** dovranno però essere fornite conformi al reg. 830.*



Sezione 1: identificazione del prodotto e del produttore

1.1 Se è una sostanza, troviamo il **numero di registrazione**. La SDS può riferirsi anche a famiglie di prodotti.

1.2 Troviamo gli **usi pertinenti** coerenti con la registrazione; può essere indicato se l'uso è industriale o professionale o destinato ai consumatori e gli usi sconsigliati.

1.4 Per le miscele, il numero telefonico di emergenza deve essere quello di uno o più CAV autorizzati. Non tutti i CAV sono autorizzati ad accedere all'Archivio Preparati Pericolosi, esiste elenco scaricabile sul sito stesso dell'Archivio. Per le sostanze, il numero può anche essere un numero individuato dell'azienda (indicare quando attivo).

<< Questi servizi (*n° emergenza*) devono essere in grado di affrontare richieste/telefonate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato o degli Stati membri per i quali la SDS è destinata. I prefissi telefonici internazionali appropriati devono ovviamente essere indicati quali parte dei numeri telefonici esterni al paese in cui la sostanza/miscela viene fornita.>>



Usi identificati



- **1.1 Identificatore del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** Acido cloridrico 37%, 35%, 32%
- **SDS N°:** CH0079
- **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
Non sono disponibili altre informazioni.
- **Settore d'utilizzazione**
 - SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
 - SU9 Fabbricazione di prodotti di chimica fine
 - SU10 Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio (tranne le leghe)
 - SU24 ~~Ricerca e sviluppo scientifici~~
- **Categoria dei prodotti**
 - ~~PC01 Sostanze chimiche da laboratorio~~
 - PC19 Sostanze intermedie
 - PC20 Prodotti quali regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti
 - PC29 Prodotti farmaceutici
 - PC39 Cosmetici, prodotti per la cura personale
 - PC40 Agenti per l'estrazione
- **Categoria dei processi**
 - PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione
 - PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile
 - PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata
 - PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)
 - PROC5 Miscelazione o mescolamento in processi in lotti per la formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto significativo)
 - PROC9 Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)
 - ~~PROC15 Uso come reagenti per laboratorio~~

**Se l'uso non fosse
compreso, non si
potrebbe usare
come reagente di
laboratorio**

Usi identificati

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Identificazione della sostanza:

Nome commerciale: CANDEGGINA MATE'

Codice commerciale: CAND MATE

Tipo di prodotto ed impiego: Sbiancante e coadiuvante del lavaggio

Numero CAS: 7681-52-9

Numero EC: 231-668-3

La sostanza è esente dall'obbligo di registrazione, conformemente al REACH, allegato IV e V.

Index 67/548/EEC: 017-011-00-1

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi raccomandati:

Detergente per superfici dure. 

Sbiancante per tessuti

Coadiuvante del lavaggio

Igienizzante per sanitari.

Usi sconsigliati:

Non mescolare con acidi 

Non mescolare con altri prodotti

1.2. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sezione 2: indicazione dei pericoli

2.1 e 2.2 Qui vanno indicate rispettivamente la classificazione (sezione 2.1) ed etichettatura con pittogramma (sezione 2.2) della sostanza o miscela ai sensi del CLP, che deve essere identica a quella indicata nella notifica ECHA. Va indicato qui anche l'eventuale **n° di autorizzazione**.

2.3 Si possono trovare indicazioni su altri rischi non inclusi in classificazione (irritazione meccanica, effetti respiratori dovuti a silice, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico).

Gli elementi dell'etichetta riportati nella sezione 2 devono corrispondere a quelli dell'etichetta di pericolo sull'imballaggio.

Sezione 10: stabilità e reattività

Elencare le condizioni come temperatura, pressione, luce, urti, ecc., che possono provocare reazioni pericolose e, se possibile, descriverle brevemente.

Elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi, ossidanti o qualsiasi altra sostanza specifica che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, descrivere brevemente tale reazione.

Elencare le sostanze prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione.

**Disincrostante acido a base
di acido cloridrico**

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Può generare gas infiammabili a contatto con ditiocarbammati, mercaptani ed altri solfuri organici, metalli elementari (alcali, terre alcaline, leghe in polvere, vapori), agenti riducenti forti. Può generare gas tossici a contatto con fluoruri inorganici, sostanze organiche alogenate, solfuri, nitruri, nitrili, organofosfati, fosfotioati, fosfoditioati, agenti ossidanti forti. Può infiammarsi a contatto con ditiocarbammati, metalli elementari (alcali, terre alcaline, leghe

10.3. Possibilità di reazioni pericolose.

Il contatto con acidi forti provoca lo sviluppo di gas tossici.

Il contatto con gli acidi forti libera cloro e gas a base di biossido di cloro. Libera idrogeno in reazione con i metalli.

10.4. Condizioni da evitare.

Evitare il surriscaldamento.

Proteggere dalla luce. Sensibile all'umidità.

10.5. Materiali incompatibili.

Acidi forti.

Acidi forti. Metalli.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.

Cloro. Clorato di sodio. Acido ipocloroso. Ossigeno.

**Sodio ipoclorito 14/15%
volume (candeggina)**

Sezione 15: informazioni sulla regolamentazione

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 In questo punto deve essere indicato se una sostanza è inclusa in **Candidate List** e da quando, se è oggetto di eventuali **restrizioni** oppure di **autorizzazione**. Vanno indicate anche prescrizioni normative nazionali (es. regolamento gas tossici) o comunitarie (Seveso III, emissioni VOC).

15.2 Deve essere indicato se è stato effettuato un Rapporto di Sicurezza Chimica. In caso affermativo, se la sostanza è registrata, alla sua SDS dovranno essere allegati gli **scenari di esposizione** per tutti gli usi pertinenti dell'utilizzatore.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica.

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

· Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della regolamento REACH, articolo 57

10099-74-8 | Piombo nitrato

· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.

Scenari di esposizione

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

POTASSIO PERMANGANATO (T517031; T517431; T517731)

PERMANGANATO DI POTASSIO ; Numero di registrazione (CE) : 01-2119480139-34 ; Nr. CAS : 7722-64-7 ; Nr. CE : 231-760-3 ; Nr. Indice : 025-002-00-9

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele

Impiego in laboratori

Uso come prodotto chimico per il trattamento delle acque

Uso in sintesi chimica

1272/2006/CE).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per la sostanza è stata effettuata una valutazione di rischio.

1. Breve titolo dello scenario d'esposizione 2: Impiego in laboratori

Gruppi di utilizzatori principali	SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)
Settore d'uso finale	SU24: Ricerca e sviluppo scientifici
Categoria di prodotto chimico	PC21: Sostanze chimiche per laboratorio
Categorie di processo	PROC15: Uso come reagenti per laboratorio
Categoria a rilascio nell'ambiente	ERC8a: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti ERC8b: Ampio uso dispersivo in ambiente interno di sostanze reattive in sistemi aperti

Denominazione commerciale: Piombo nitrato

(Segue da pagina 11)

* **Allegato: scenario d'esposizione**

(Segue da pagina 12)

- **Misure tecniche di protezione**
*Utilizzare il prodotto soltanto in sistemi chiusi.
Garantire una corretta aspirazione in prossimità delle macchine per la lavorazione.*
- **Misure personali di protezione**
*Non inalare polvere/fumo/nebbia.
Le donne in stato di gravidanza devono evitare assolutamente l'inalazione e il contatto con la pelle.
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.
Filtro P3, in caso di lavorazioni che producono polvere.*
- **Misure per la protezione dei consumatori** *Assicurare un'etichettatura sufficiente.*
- **Misure per la protezione dell'ambiente**
- **Acqua** *Non immettere nella fognatura.*
- **Suolo** *Evitare che penetri nel suolo.*
- **Misure per lo smaltimento**
*Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
Assicurarsi che i rifiuti vengano raccolti e trattenuti in contenitori idonei.*
- **Processi di smaltimento** *Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.*
- **Tipo di rifiuto** *Contenitori parzialmente svuotati e sporchi.*
- **Previsione sull'esposizione**
- **Consumatori** *Non rilevante per questo scenario d'esposizione.*
- **Guide per gli utilizzatori a valle** *Non sono disponibili altre informazioni.*

Scenari di esposizione

2.2. Elementi dell'etichetta.

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.



Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza:

P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / ...

Contiene: ACIDO FOSFORICO

2.3. Altri pericoli

[Disincrostante acido uso professionale](#)

Fare attenzione che

Attenzione!

il Forum dell'ECHA comprensivo dei rappresentanti degli organismi nazionali preposti all'applicazione ha concordato che, ad esempio, **pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come assolvimento del proprio dovere di "fornire"**. Nel caso di "fornitura" elettronica, la consegna della SDS (e di eventuali allegati relativi allo scenario d'esposizione) come allegato a una e-mail in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari può essere considerata accettabile. Al contrario, l'invio di una e-mail con un link a un sito web generale all'interno del quale cercare e scaricare la SDS (o l'ultimo aggiornamento della SDS) non può essere considerato accettabile (Linea Guida ECHA 2015 cap.2.13).

QUINDI PER SOSTANZE/MISCELE ABITUALMENTE FORNITE

NON SI SCARICANO LE SDS DA INTERNET!!!!!!



Art. 36: obbligo di conservare le informazioni

1. Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di **almeno dieci anni** dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Su richiesta il fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore trasmette tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito o all'Agenzia, o le mette immediatamente a loro disposizione, fatti salvi i titoli II e VI.

<<Non vi è alcun riferimento in questo testo a una prescrizione per gli attori nella catena di approvvigionamento di mantenere copia delle SDS e/o delle relative versioni superate per un eventuale periodo specifico. I fornitori delle SDS e potenzialmente i loro destinatari devono considerare tali documenti quali parte delle *“informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento”* che devono essere conservate per un periodo di almeno 10 anni. >>



I reattivi chimici presenti in un laboratorio

Reagenti di grado analitico o in soluzione, soprattutto acidi e basi inorganici

Solventi e composti organici di grado analitico utilizzati puri

Indicatori e coloranti

Reattivi speciali (tamponi, sol. Fehling A e B, reatt. Di Schiff, ecc)

Sali inorganici di metalli in polvere (piombo nitrato, permanganato di potassio, rame solfato, ferro cloruro, argento nitrato, ecc)

Prodotti pulizia e decontaminazione vetreria

Altri prodotti: caseina, saccarosio, glucosio, safranina, ecc



I prodotti di pulizia

Disincrostanti liquidi o gel contenenti acidi o basi forti

Detergenti a base di tensioattivi per superfici liquidi o spray

Prodotti igienizzanti a base di candeggina

Laboratori e valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio deve tener conto

1. presenza di sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per il ciclo riproduttivo, sostanze in candidate list → da sostituire
2. individuazione delle esperienze più pericolose
3. frequenza e durata dell'esposizione (quante volte nella settimana/anno e per quanto tempo si manipola la sostanza)
4. volatilità dei prodotti
5. incompatibilità/reattività.



Pulizie e valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio deve tener conto

1. presenza di sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per il ciclo riproduttivo, sostanze in candidate list → da sostituire
2. presenza di sostanze in autorizzazione o oggetto di restrizione → rispetto delle condizioni d'uso previste
3. individuazione dei prodotti più pericolosi
4. frequenza e durata dell'esposizione (quante volte e per quanto tempo al giorno/settimana)
5. utilizzo di prodotti concentrati, diluiti o da diluire
6. incompatibilità/reattività.



Valutazione del rischio chimico

Se per la salute si può parlare ragionevolmente di un rischio chimico irrilevante per la salute in quanto si tratta

di manipolare piccole quantità per un tempo limitato

di solito poco volatili (tranne i composti organici)

utilizzate in modalità controllate

si può ugualmente affermare che il rischio chimico per la sicurezza è basso?

RISCHIO CHIMICO PER LA SICUREZZA


contatto accidentale con effetti acuti

Fraasi H	Punteggio pericolo	Rischio inalatorio	Rischio cutaneo	Rischio cumulativo
EUH070	6.00	6	42	48
H314 corr 1B	5.75	5.75	40.25	46
H314 corr 1A	6.25	6.25	43.75	50
H318	4.50	4.50	31.5	36
EUH029, EUH031	3	3	21	24
EUH032	3.5	3.5	24.5	28

R_{cum} per le frasi H relative alla “sicurezza chimica” in corrispondenza della più bassa quantità prevista dal modello (< 0.1 Kg) e a parità delle altre condizioni (tra cui una esposizione tra 15 e 2 ore, un contatto discontinuo).

Rischio > irrilevante per R = 21

Ciò potrebbe portare alla conclusione che il solo utilizzo in un ciclo produttivo di sostanze e preparati pericolosi ai quali sono associate le frasi di rischio associate alla “sicurezza chimica”, **indipendentemente dalla quantità, frequenza e dalla modalità d’uso**, implica per i lavoratori un rischio chimico per la sicurezza da contatto accidentale superiore alla soglia del BASSO.





Grazie per l'attenzione
e buon lavoro

Grazie per l'attenzione
e buon lavoro

patrizia.ferdenzi@ausl.re.it

ferdenzip@ausl.re.it

